

Vigevano, 23/12/2016

OGGETTO: Legge di Bilancio 2017, le principali novità fiscali

La di Bilancio per il 2017 è diventata la Legge n. 232/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

Di seguito un'analisi dettagliata delle principali novità fiscali.

LEGGE DI BILANCIO 2017, LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI	
<p>PROROGA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA</p> <p>(art. 1 comma 2 lett. a)</p>	<p>L'art. 2 della Legge di Bilancio 2017 modifica il regime di detrazione fiscale previsto all'art. 14 del D.l. 63/2013, in relazione agli interventi di efficienza energetica.</p> <p>Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti¹, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro; ◆ interventi su strutture opache verticali, orizzontali² (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro ; ◆ installazione di pannelli solari³ per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro; ◆ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale⁴ con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro; ◆ interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore⁵ dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;

¹ Art. 1 comma 344 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

² Art. 1 comma 345 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

³ Art. 1 comma 346 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

⁴ Art. 1 comma 347 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

⁵ Art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

Media partner



www.sogesi.it



- ◆ **installazione di schermature solari**⁶ (di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
- ◆ **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**⁷ con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

La detrazione al 65% per gli interventi di risparmio energetico, relativi alle **parti comuni degli edifici condominiali**, sono invece stati **prorogati fino al 2021**⁸.

Oltre a queste modifiche, sono state inserite alcune **nuove disposizioni**⁹ tese a **rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali**. E' infatti stata prevista:

- ◆ **la detrazione del 70%** (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- ◆ **la detrazione del 75%** (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.

La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del beneficio fiscale, è asseverata da professionisti abilitati mediante apposita attestazione.

Queste due nuove detrazioni:

- ◆ sono calcolate su un **ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio;
- ◆ **sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per queste nuove tipologie di interventi agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione **i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito**, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative di tale cessione.

⁶ Art. 14 comma 2 lett. b) D.l. 63/2013.

⁷ Art. 14 comma 2-bis D.l. 63/2013.

⁸ Art. 14 comma 2 lett. a) del D.l. 63/2013.

⁹ Commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, e-septies dell'art. 14 D.l. 63/2013.

<p style="text-align: center;">PROROGA DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</p> <p>(art. 1 comma 2 lett. c)</p>	<p>L'art. 2 della Legge di Bilancio 2017 modifica il regime di detrazione fiscale previsto all'art. 16 del D.l. 63/2013, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia.</p> <p>Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi¹⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze; ◆ di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali; ◆ di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; ◆ di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; ◆ di eliminazione delle barriere architettoniche; ◆ di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi; ◆ di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico; ◆ di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; ◆ di adozione di misure antisismiche; ◆ di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici; <p>fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.</p> <p>In assenza di proroga la detrazione sarebbe tornata alla misura ordinaria del 36% nel limite massimo di spesa di 48mila Euro.</p> <p>Tra le spese agevolabili rientrano quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.</p> <p>Si segnala che la Legge di Bilancio 2017 non ha prorogato il credito d'imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per: l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme, contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali; introdotto l'anno scorso con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 982 L. 208/2015).</p>
<p style="text-align: center;">POTENZIAMENTO DETRAZIONE MISURE ANTISISMICHE</p> <p>(art. 1 comma 2lett. c) sub 2 e 3)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 modifica le disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per gli interventi antisismici, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 16 del D.l. 63/2013, e inserendo i commi da 1-ter a 1-sexies nel medesimo articolo. Si tratta di un'agevolazione ancora poco utilizzata ma che le recenti scosse e l'elevato livello di rischio del nostro territorio portano in primo piano.</p>

¹⁰ Di cui alle lett. da a) a l) del comma 1 dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.

Il nuovo comma 1-bis prevede che per le **spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021**, relative agli **interventi antisismici**¹¹ (le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione), realizzati su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferiti a **costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive**, spetta una detrazione del **50%** per un ammontare massimo complessivo di 96mila Euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo.

Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo fruibile di spesa (96mila Euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per i quali si è già fruito della detrazione.

Il nuovo comma 1-ter prevede che dal 01.01.2017 al 31.12.2021 tali disposizioni si applicano anche agli edifici ricadenti nella **zona sismica 3**.

In base al nuovo comma 1-quater, qualora da tali interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** tale da determinare il **passaggio:**

- ◆ **ad una classe di rischio inferiore**, la detrazione spetta nella misura del **70%** della spesa sostenuta;
- ◆ **a due classi di rischio inferiore**, la detrazione spetta nella misura dell' **80%** della spesa sostenuta.

Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28.02.2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilirà le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, e le modalità per l'attestazione da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Secondo il nuovo comma 1-quinquies, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, la detrazione è aumentata al 75% (per una classe di rischio inferiore) e all'85% (per due classi di rischio inferiore) e la detrazione spetta per un ammontare massimo di spesa di 96mila Euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio. Inoltre, in luogo della detrazione, dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori o ai privati, con la possibilità che il credito sia poi cedibile. E' esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. Le modalità attuative di questa disposizione saranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2017.

Il nuovo comma 1-sexies prevede che dal 01.01.2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici sopra analizzati (di cui ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies), **rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili**.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche (di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies) **non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti** per le medesime finalità **sulla base di norme speciali** per interventi in aree colpite da eventi sismici.

¹¹ Lett. i) comma 1 art. 16-bis DPR 917/86.

<p>PROROGA BONUS MOBILI</p> <p>(art. 1 comma 2 lett. c) sub 4)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili, a favore dei soggetti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, apportando alcune modifiche al testo di legge.</p> <p>Secondo la nuova disposizione è possibile usufruire del bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016; ◆ per le spese sostenute nel 2017 relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni); ◆ per un ammontare massimo complessivo di 10mila Euro. Ai fini del computo di spesa massima, si tiene conto anche delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto di beni, in relazione agli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017. <p>La detrazione spetta nella misura del 50%, ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni previste al comma 1 dell'art. 16 del D.l. 63/2013.</p> <p>Si segnala che il c.d. bonus mobili giovani coppie, ossia la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'abitazione principale acquistata da giovani coppie, introdotto con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 75 L. 208/2015), non è stato prorogato. Tale detrazione, pertanto, sarà valida per le spese sostenute fino al 31.12.2016.</p>
<p>PROROGA E RAFFORZAMENTO CREDITO D'IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE</p> <p>(art. 1 commi 4-7)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 proroga il credito d'imposta a favore delle imprese alberghiere (ex art. 10 D.l. 83/2014) esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che effettuano interventi di ristrutturazione della struttura quali: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi.</p> <p>L'agevolazione si è dimostrata un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, migliorando la qualità dell'offerta turistica del Paese. L'incentivo, inoltre, rappresenta uno strumento di sostegno alla ripresa economica di territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive che necessitano di interventi di recupero e di ristrutturazione.</p> <p>Il credito è prorogato per i periodi d'imposta 2017 e 2018, ed è incrementato nella misura del 65% (anziché 30%) delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Può essere fruito nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 60 milioni di Euro nel 2018, ◆ 120 milioni di € nel 2019;

Media partner



www.sogesi.it



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 60 milioni di Euro nel 2020. <p>Tra i beneficiari vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, di cui alla L. 96/2006, considerato che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività, e contribuiscono allo sviluppo di un'offerta turistica di qualità.</p> <p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà essere aggiornato il decreto del 7.5.2015 "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive e turistico-alberghiere".</p>
<p>PROROGA E RAFFORZAMENTO SUPER AMMORTAMENTI</p> <p>(art. 1 commi 9-13)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.</p> <p>Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31.12.2017; ◆ entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell'allegato A della presente disposizione, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.</p> <p>Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.</p> <p>Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell'Allegato A e/o B; ◆ il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura; <p>Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 e per quello successivo sono calcolati considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di tali disposizioni sul super ammortamento.</p> <p>Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell'art. 1 della L. 205/2015, e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all'All. 3; ◆ le maggiorazioni del super ammortamento non produce effetti ai fini

	dell'applicazione degli studi di settore.
<p>RAFFORZAMENTO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO</p> <p>(art. 1 commi 15-16)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 modifica la disposizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, prevista all'art. 3 del D.L. 145/2013, al fine di rafforzarne gli effetti. L'agevolazione, infatti, viene prorogata di un anno, fino al 2020, e il credito viene riconosciuto nella misura unica del 50%¹² delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.</p> <p>La nuova disposizione amplia l'abito di applicazione del credito, per favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti localizzate in altri Stati membri dell'UE, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, o a quelli inclusi nella lista di cui al decreto del 4.9.1996.</p> <p>In base alla nuova formulazione viene innalzato l'importo massimo del beneficio annuale, da 5 milioni a 20milioni di Euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.</p> <p>La disposizione viene modificata prevedendo l'ammissibilità del credito delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.</p> <p>Viene abrogata la disposizione¹³ secondo cui il credito era innalzato al 50% per le spese di ricerca extra muros.</p> <p>Viene inserita all'interno dell'art. 3 del D.L. 145/2013¹⁴, la disposizione prima contenuta solo nel Decreto interministeriale 27.05.2015 (attuativo della norma), secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili.</p> <p>Le disposizioni di carattere innovativo, contenute nel comma 15, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (pertanto dal 2017 per i soggetti solari).</p>
<p>REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 modifica l'art. 66 del TUIR dedicato alle imprese minori, introducendo per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito (e del valore della produzione netta) secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.</p>

¹² Anziché, come previsto prima: 25% per gli strumenti ed attrezzature di laboratorio e le competenze tecniche e private industriali; 50% per il personale altamente qualificato e contratti di ricerca.

¹³ Abrogato il 7 dell'art. 3 del D.L. 145/2013.

¹⁴ In particolare in calce al comma 8 art. 3 D.L. 145/2013.

Media partner



www.sogesi.it



(art. 1 commi 17-23)

I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all'articolo 66 del Tuir. Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell'anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi (ex art. 85 del Tuir) non superiore a:

- ◆ 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- ◆ 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l'opzione per la contabilità ordinaria.

La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d'impresa **assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute**. In questo modo si deroga al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese.

Inoltre, rispetto al passato, **entra** nel computo dell'imponibile anche il **valore normale dei beni destinati al consumo personale** o familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR).

Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le **rimanenze iniziali / finali**.

In coerenza con l'introduzione del principio di cassa:

- ◆ vengono modificati i riferimenti ai commi dell'art. 109 del TUIR applicabili alle imprese minori;
- ◆ vengono soppressi gli ultimi due periodi del comma 3 dell'art. 66 che consentivano ai soggetti in contabilità semplificata di dedurre i costi - riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore a 1.000 Euro -nell'esercizio in cui ricevevano il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi. In questo modo, la computazione per cassa diventa una regola applicabile anche a tale tipologia di provento, non costituendo più un'eccezione.

Il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto *"dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza"*.

Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, *"i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi"*.

Le nuove disposizioni modificano anche la disciplina di determinazione della base imponibile IRAP (di cui all'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997), prevedendo che anche la base imponibile IRAP sia determinata secondo il criterio di cassa.

La Legge di Bilancio 2017 ha completamente riscritto l'art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell'art. 66 del TUIR:


- ◆ i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili devono

	<p>annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, annotando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un altro registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso. I componenti positivi/negativi diversi da quelli prima indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono quelli di annotazione dei ricavi e delle spese - sopra descritti- qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva. <p>Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nel caso in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, deve essere indicato l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti, con indicazione delle fatture cui si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti/i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri, nel periodo d'imposta in cui vengono incassati/pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento. <p>Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, e ai fini della loro attuazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p>
<p>GRUPPO IVA (art. 1 commi 24-31)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 prevede l'introduzione all'interno del DPR 633/72 di un intero titolo denominato "Gruppo Iva", in cui confluiranno gli artt. da 70-bis a 70-duodecies.</p> <p>Le disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2018,</p>

Media partner



www.sogesi.it



salvo alcune modifiche che sono anticipate al 2017, previa consultazione del comitato consultivo Iva, come previsto dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE.

Ecco le principali novità introdotte:

- ◆ viene **considerato come un unico soggetto passivo IVA l'insieme delle persone** fisiche e giuridiche, stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che **siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate** fra loro **da rapporti finanziari, economici ed organizzativi**. Per effetto dell'opzione all'Iva di gruppo, **i soggetti partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva** ai fini Iva, **e diventano un unico soggetto d'imposta Iva**. Ciò comporta che diventano irrilevanti ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra i partecipanti al medesimo gruppo Iva;
- ◆ **possono partecipare** al gruppo Iva **i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente alcuni vincoli di tipo finanziario, economico, organizzativo;
- ◆ si individua un **vincolo finanziario** quando dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione:
 - fra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
 - un soggetto controlli un altro, ne sia controllato, o siano entrambi controllati da un terzo soggetto;
- ◆ si individua un **vincolo economico** quando tra i soggetti interessati vi sia almeno una di queste forme di cooperazione economica:
 - svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
 - svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
 - svolgimento di attività che avvantaggiano uno o più dei soggetti partecipanti;
- ◆ si individua un **vincolo organizzativo** quando tra i partecipanti ci è un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi. Questi due ultimi vincoli si presumono esistenti quando fra i partecipanti ricorre un vincolo finanziario, salvo prova contraria da parte del contribuente tramite interpello.
- ◆ **Il gruppo IVA si costituisce a seguito di una specifica opzione** esercitata da tutti i soggetti passivi IVA per i quali ricorrono i predetti vincoli.
A tal fine il rappresentante del Gruppo IVA deve presentare una dichiarazione telematica.
Se la dichiarazione in esame è presentata:
 - dall'1.1 al 30.9, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
 - dall'1.10 al 31.12, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

L'opzione è vincolante per 3 anni. Alla fine del primo triennio l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

**MODIFICA
DISCIPLINA
TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI
VENDITE**

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina introdotta dal D.l.18/2016, per renderla più potente ed efficace.


Il D.l. 18/2016 ha previsto l'eliminazione delle imposte indirette in misura proporzionale, nel caso di acquisto di immobili all'asta da parte di potenziali

<p>GIUDIZIARIE (art. 1 comma 32)</p>	<p>acquirenti, intenzionati a rimettere in tempi brevi tali beni sul mercato delle compravendite immobiliari. Al posto delle imposte in misura proporzionale si applicano quelle fisse nella misura di 200 Euro, in modo da evitare che l'immobile subisca un'ulteriore svalutazione di prezzo.</p> <p>Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ estensione da 2 a 5 anni dell'arco temporale entro cui l'acquirente deve rivendere l'immobile. La Legge di Bilancio 2017 tiene conto, infatti, delle diverse problematiche urbanistiche/catastali che si devono affrontare per lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile al fine di renderlo commerciabile, e dei tempi fisiologici di vendita del mercato; ◆ estensione della validità dell'agevolazione fino al 30.06.2017 (anziché fino al 31.12.2016).
<p>IVA 5% PER I SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO, FLUVIALE E LAGUNARE (art. 1 commi 33-35)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 assoggetta all'aliquota IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, precedentemente esenti dall'imposta, con decorrenza 1° gennaio 2017. La tariffa amministrativa relativa a tali servizi deve essere comprensiva dell'IVA.</p> <p>Viene pertanto abrogato il riferimento a tali servizi all'art. 10 del DPR 633/72, che indica le operazioni esenti dall'imposta, e vengono introdotte le necessarie modifiche alla tabella A parte II-bis e III.</p>
<p>RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO (art. 1 comma 36)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017, durante l'esame alla Camera, ha integrato l'art. 25-ter del DPR 600/73, introducendo i commi 2-bis e 2-ter.</p> <p>Con il nuovo comma 2-bis viene stabilito che il condominio- in qualità di sostituto d'imposta- è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro. Nei casi in cui non sia raggiunto l'importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.</p> <p>Con il nuovo comma 2-ter viene previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili, o mediante conti correnti bancari o postali, o attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da 250 Euro a 2mila Euro.</p>
<p>DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO (art. 1 comma 37)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l'intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti</p>

Media partner



www.sogesi.it



	<p>per l'acquisto delle auto.</p> <p>In particolare mentre prima della modifica, il limite di rilevanza fiscale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese/lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio; ◆ il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio; <p>ora, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.</p>
<p>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA</p> <p>(art. 1 commi 38-39)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 prevede che la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà, prevista all'art. 7 comma 1 della L. 99/2009, sia estesa alle aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatrici in locazione finanziaria.</p> <p>I versamenti dell'imposta devono essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi sono immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa riferimento, invece, al luogo di residenza dell'utilizzatore.</p>
<p>RIDUZIONE CANONE RAI</p> <p>(art. 1 comma 40)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 prevede la diminuzione da 100 a 90 Euro dell'importo del canone RAI per uso privato per l'anno 2017.</p>
<p>SOPPRESSIONE CANONE ESTRAZIONE SALE DAI GIACIMENTI</p> <p>(art. 1 comma 41)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017, durante l'esame alla Camera, ha modificato l'art. 3 comma 1 num. 1 della L. 907/1942.</p> <p>Si ricorda che la Legge 907/1972 prevede che l'estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la raccolta, l'introduzione e la vendita del sale siano soggette a monopolio di Stato (fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia). E' facoltà dell'amministrazione dei monopoli, autorizzare l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio nazionale soggetto a monopolio, al fine di esportazione o di impiego per le industrie di cui all'art. 21 della L. 907/1972. La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.</p> <p>Ora la Legge di Bilancio 2017 ha previsto che la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti non sia più assoggettata al pagamento del canone annuo.</p>
<p>PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017</p> <p>(art. 1 comma 42)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017, per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, proroga la sospensione¹⁵ dell'efficacia degli aumenti di tributi/addizionali disposti da Regioni/Comuni per il 2017, salvo il caso di copertura del dissesto sanitario, ovvero di manovra finalizzata all'accesso alle</p>

¹⁵ Prevista l'anno scorso con la Legge di Stabilità 2017 (comma 26 art. 1 L. 208/2015).

	<p>anticipazioni di liquidità, nonché della TARI.</p> <p>Inoltre conferma anche per il 2017¹⁶, con riferimento agli immobili non esenti, la possibilità per il Comune di mantenere le maggiorazioni TASI dello 0,8 per mille applicata per il 2016, a condizione che vi sia una delibera ad hoc del consiglio comunale.</p>
<p>ESENZIONE REDDITI COLTIVATORI AGRICOLI PROFESSIONALI</p> <p>(art. 1 comma 44)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 prevede che, limitatamente al triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef.</p> <p>Molto probabilmente tali redditi confluiranno in dichiarazione nel reddito complessivo, e poi saranno scorporati dalla base imponibile.</p> <p>Con questa norma il legislatore, consapevole della crisi attraversata dal settore agricolo, riconosce al settore stesso il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e di tutela dell'ambiente, di salvaguardia del paesaggio e di tutela del territorio, nonché del ruolo svolto dalle produzioni agricole di eccellenza nel migliorare e rafforzare l'immagine internazionale del Paese.</p>
<p>COMPENSAZIONI IVA ANIMALI VIVI BOVINI E SUINI</p> <p>(art. 1 commi 45-46)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017, durante l'esame alla Camera, aumenta per l'anno 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, in misura non superiore al 7,7% e 8%.</p> <p>Sarà un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31.01.2017, ad attuare concretamente la misura.</p>
<p>FONDI RUSTICI MONTANI</p> <p>(art. 1 comma 47)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 prevede che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continueranno a godere dell'agevolazione fiscale prevista all'art. 9 del DPR 601/1973: imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali.</p>
<p>RIDUZIONE ACCISA BIRRA</p> <p>(art. 1 comma 48)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017, durante l'esame alla Camera, ha ridotto l'accisa sulla birra dal 1° gennaio 2017, portandola da 3,04 a 3,02 Euro per ettolitro e grado-plato¹⁷.</p>
<p>ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 esclude le società di gestione dei fondi comuni d'investimento (SGR) dal novero dei soggetti cui si applica l'addizionale IRES del 3,5% (introdotta dalla Legge di Stabilità 2016), e ripristina la deducibilità</p>


¹⁶ Come previsto l'anno scorso con la Legge di Stabilità 2017 (comma 28 art. 1 L. 208/2015).

¹⁷ Unità di misura che rileva la densità di una soluzione, utilizzata per la birra in relazione al contenuto di saccarosio.

Media partner



www.sogesi.it



<p>DALL'ADDIZIONALE IRES</p> <p>(art. 1 comma 49)</p>	<p>degli interessi passivi, ai fini IRES ed IRAP, nella misura del 96% del loro ammontare.</p> <p>Nel corso dell'esame presso la Camera, è stata soppressa la parte della disposizione (lett. c) comma 1 art. 12 DDL) che disponeva per le SGR la deducibilità ai fini IRAP nei limiti del 96% degli interessi passivi (comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015). Tale soppressione è dovuta al fatto che, per le suddette SGR, tali interessi passivi non rilevano ai fini della base imponibile IRAP.</p>
<p>REGIME FISCALE AGEVOLATO SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p> <p>(art. 1 comma 50)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017 modifica l'art. 90 comma 2 della L. 289/2002, prevedendo l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, da 250mila a 400mila Euro della soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni, e dalle società sportive dilettantistiche, per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile previsto dalla L. 398/81.</p>
<p>REGIME AGEVOLATO PER OPERATORI BANCARI DI FINANZA ETICA E SOSTENIBILE</p> <p>(art. 1 comma 51)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2017, durante l'esame presso la Camera, prevede un'agevolazione per gli operatori di finanza etica e sostenibile, che consiste nella possibilità di esentare dalle imposte sui redditi il 75% delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.</p> <p>A tal fine vengono definiti "operatori bancari di finanza etica e sostenibile" (nuovo art. 111-bis de. D.lgs. 385/1993) le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; ◆ danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo i predetti standard etici, tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali; ◆ devolvono almeno il 20% del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente; ◆ non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività; ◆ adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso; ◆ adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5. <p>L'agevolazione introdotta è riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato "de minimis", di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione.</p>
<p>LOTTERIA NAZIONALE</p> <p>(art. 1 commi 537-</p>	<p>I commi 537-544 riguardano la futura istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini fiscali e alle ricevute rilasciate da soggetti che inviano i dati di tali documenti in via telematica all'Agenzia.</p>

544)

In particolare, dal **1° gennaio 2018 i contribuenti**, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi **possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Ovviamente, **la partecipazione all'estrazione a sorte è consentita** anche a tutti gli acquisti di beni/servizi, effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, **documentati con fattura**, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Le condizioni per partecipare all'estrazione sono di seguito elencate:

- ◆ essere residenti in Italia
- ◆ effettuare acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione dal 01.01.2018
- ◆ fare acquisti presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi o delle fatture
- ◆ comunicare il proprio codice fiscale all'esercente che lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

In particolare all'articolo 3 del D.P.R. 696/96 è aggiunto il comma "3-bis. *Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione*".

Dal punto di vista legislativo:

- ◆ un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adeguerà i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
- ◆ un decreto del MEF, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge, per disciplinare:
 - le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione,
 - l'entità e il numero dei premi messi a disposizione,

Media partner

 **SOGESI**
ICT INNOVATION

www.sogesi.it

 **Microsoft**
GOLD CERTIFIED
Partner

 **dy group**
IT's for your business

 **Microsoft Dynamics**

 **TeamSystem**

 **PartnerDirect**
Preferred

 **Excellent**
Partner
Vodafone
Platinum

	<p>➔ ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.</p> <p>Per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20 %¹⁸ per le transazioni effettuate attraverso strumenti tecnologici che garantiscano</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'inalterabilità; ◆ la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. <p>Dal 1 marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.</p>
<p style="text-align: center;">IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA – IRI</p> <p>(art. 1 commi 547-548)</p>	<p>I commi 547-548 della Legge di stabilità 2017 introducono e disciplinano l'IRI- Imposta sul Reddito d'Impresa, aggiungendo l'articolo 55-bis al TUIR (D.P.R. 917/86). Viene prevista una tassazione separata del reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con l'aliquota prevista per i soggetti Ires, che dal 1 gennaio 2017 è prevista nella misura del 24% .</p> <p>Di seguito si riassumono le regole per la nuova imposta IRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista per i soggetti IRES dal 1 gennaio 2017 ridotta al 24%. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. ◆ Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi senza limite di tempo, né di importo. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. ◆ Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci,


¹⁸ rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante

	<p>secondo la tassazione ordinaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ La scelta di tassare il reddito separatamente con l'IRI non è obbligatoria ma per opzione da esprimersi nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce. L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. ◆ Queste disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello dal quale ha avuto inizio la tassazione separata con l'aliquota IRI; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi di imposta. ◆ Con la modifica contenuta nella lettera c), dell'articolo 116 del TUIR, la tassazione separata IRI prevista dall'art. 55bis per ditte individuali e società di persone viene estesa alle srl che potevano optare per la trasparenza fiscale. <p>Infine, si sottolinea come il comma 548 preveda che, per i soggetti che optano per il regime dell'IRI, il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sia determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.</p>
<p>RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACE (art. 1 commi 549-553)</p>	<p>I commi 549-553 modificano la disciplina agevolativa dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), in maniera peggiorativa, per le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria . In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il beneficio ACE si applica per i soggetti IRPEF con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES. <p>Fino al 31 dicembre 2015 l'Ace per i soggetti Irpef si applicava al patrimonio risultante alla fine dell'esercizio inclusi gli utili e al netto dei prelievi in conto utili e non con la modalità incrementale prevista per i soggetti Ires.</p> <p>Dal 2016 le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria applicheranno il nuovo criterio determinando il patrimonio, base imponibile dell'ACE, come la differenza tra :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il patrimonio netto al 31.12.2015 ➤ il patrimonio netto al 31.12.2010. <p>Se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto dell'esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria.</p> <p>La norma infatti in deroga allo statuto del contribuente si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.</p> <p>Inoltre è stata modificata la misura dell'aliquota da applicare alla</p>

Media partner



www.sogesi.it




	<p>variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale, così da tener conto del corrente andamento dei tassi.</p> <p>Tale aliquota viene stabilita normativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella misura del 2,7 % a partire dal primo periodo d'imposta successivo al periodo transitorio (periodo d'imposta in corso al 31.12.2018); ◆ al 2,3 % per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017; ◆ resta ferma al 4,75% per il periodo di imposta in corso al 31/12/2016, anche se diversa sarà la base imponibile.
<p>PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE E DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NONCHÉ DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA</p> <p>(art. 1 commi 554-564)</p>	<p>Ai commi 554-564 vengono prorogati di un anno le rivalutazioni dei terreni, delle partecipazioni e dei beni d'impresa.</p> <p>In particolare, per le persone fisiche, viene prevista la riapertura dei termini per rideterminare il valore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria; ◆ delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale. <p>Vengono fissati i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 1° gennaio 2017 è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore; ◆ il 30 giugno 2017 è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale <p>L'aliquota dell' imposta sostitutiva dovuta sui valori rideterminati è fissata all'8% sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni sia agricoli che edificabili.</p> <p>Per quanto riguarda i beni di impresa, possono accedere alla rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, ◆ le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, ◆ le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, ◆ gli enti non commerciali, ◆ le società ed enti non residenti. <p>Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'RAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP la cui aliquota è pari al</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 16% sui beni ammortizzabili ◆ 12% sugli altri beni. <p>Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.</p> <p>La rivalutazione deve</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in

	<p>corso al 31.12.2015, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; ◆ essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. <p>Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte pagando l'imposta sostitutiva del 10%, mentre in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.</p> <p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p>
<p>RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI TALUNI BENI AI SOCI E ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE</p> <p>(art. 1 commi 565-566)</p>	<p>I commi 565-566 prevedono la riapertura per l'assegnazione o cessione di beni ai soci e per l'estromissione di immobili dal patrimonio dell'imprenditore.</p> <p>Viene stabilito che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni possono procedere dal 1 ottobre 2016 al 30.09.2017 all'assegnazione o cessione ai soci di beni immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, con applicazione di un'imposta sostitutiva IRES e IRAP - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'8 %; ◆ del 10,5 % per le società considerate non operative. <p>Trattasi quindi di una riapertura dei termini con effetto retroattivo.</p> <p>Per gli imprenditori individuali è possibile optare, entro il 31/5/2017, per l'estromissione degli immobili strumentali siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa, al fine di inserirli nel patrimonio personale, pagando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.</p> <p>Nello specifico, la norma in esame consente l'opzione per l'estromissione dei beni posseduti al 31.10.2016 con termine iniziale del 1° gennaio 2017 a partire dal quale le operazioni saranno agevolate e fino al 31/5/17.</p> <p>In entrambi i casi i versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati in due rate rispettivamente, entro il</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30.11.2017 (60% dell'imposta sostitutiva);

Media partner



www.sogesi.it



	<p>◆ 16.06.2018 (40% dell'imposta sostitutiva).</p>
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA SULLE VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA</p> <p>(art. 1 comma 567)</p>	<p>Al comma 567 è ristabilito il trattamento fiscale dell'emissione della nota di variazione Iva in caso di procedura concorsuale vigente prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016.</p> <p>In particolare la Legge di stabilità 2016 (art.1 comma 126) avrebbe consentito alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come accadeva precedentemente.</p> <p>La norma introdotta dalla stabilita 2016 doveva trovare applicazione per le procedure concorsuali apertesi successivamente al 31 dicembre 2016 e quindi di fatto la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 in commento, ne inibisce l'entrata in vigore e ripristina la situazione precedente, peggiorativa per le imprese, in quanto saranno costrette ad anticipare il versamento Iva senza speranze di poter esercitare la rivalsa, rimandandone il recupero solo alla definitiva conclusione della procedura concorsuale.</p> <p>L'emissione della nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, sarà possibile solo nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali concluse infruttuosamente.</p> <p>Solo l'infruttuosità delle procedure concorsuali darà la possibilità di emettere nota di variazione Iva e recuperare l'imposta.</p>